



---

## Spiegazioni relative alla convenzione del 29 gennaio 2021 tra il DFF e la BNS sulla distribuzione dell'utile 2020-2025

### 1. Introduzione

La convenzione del 9 novembre 2016 tra il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la Banca nazionale svizzera (BNS) sulla distribuzione dell'utile integrata dalla convenzione supplementare del 28 febbraio 2020 («convenzione 2016») giunge a scadenza. Per l'esercizio 2021 e per quelli successivi è necessario stipulare una nuova convenzione.

La convenzione 2016 prevedeva una distribuzione annuale massima di 2 miliardi di franchi. Con l'adeguamento del 28 febbraio 2020 è stata introdotta la possibilità di procedere a una distribuzione supplementare di ulteriori 2 miliardi di franchi per gli esercizi 2019 e 2020, subordinatamente alla soddisfazione dei requisiti posti.

Il DFF e la BNS hanno convenuto di applicare la nuova convenzione stipulata per il periodo fino al 2025 già a partire dall'esercizio 2020. Questa è pertanto valida per i sei anni di esercizio 2020-2025 e sostituisce anticipatamente la convenzione 2016.

### 2. Aumento della distribuzione annuale massima a 6 miliardi di franchi

Dal 2016, anno in cui è stata stipulata la convenzione che giunge ora a scadenza, il bilancio della BNS è di nuovo sensibilmente cresciuto. In seguito ai risultati positivi degli investimenti negli scorsi anni anche la riserva per future ripartizioni è considerevolmente aumentata rispetto ad allora. Ciò consente di innalzare l'importo massimo della distribuzione annuale già per gli ultimi due esercizi (2019 e 2020) compresi nella convenzione in scadenza. La convenzione supplementare del 28 febbraio 2020 prevedeva ulteriori distribuzioni annuali per un importo massimo di 2 miliardi di franchi, ossia una distribuzione massima di 4 miliardi di

franchi per esercizio. Nello stesso tempo, in vista della successiva convenzione, era stato stabilito che il DFF e la BNS avrebbero verificato la possibilità di incrementare i limiti delle distribuzioni alla Confederazione e ai Cantoni.

Dalla conclusione della convenzione supplementare sono nuovamente aumentati sia il bilancio della BNS sia la riserva per future ripartizioni. Tale situazione consente alla Banca nazionale di innalzare a 6 miliardi di franchi l'importo massimo della distribuzione annuale per il periodo compreso dalla nuova convenzione. Inoltre, la buona dotazione della riserva per future ripartizioni a fine 2020 permette di distribuire 6 miliardi di franchi alla Confederazione e ai Cantoni già per l'esercizio 2020. La validità della nuova convenzione è pertanto anticipata; essa si applica a partire dall'esercizio 2020.

### **3. Utile di bilancio**

Con la forte dilatazione del bilancio della Banca nazionale sono aumentati anche i relativi rischi. Per garantirne la robustezza, la BNS deve disporre di una solida base patrimoniale. Gli accantonamenti per le riserve monetarie e la riserva per future ripartizioni servono ad assicurare che essa disponga di fondi propri sufficienti per assorbire anche perdite elevate. L'attribuzione agli accantonamenti è annuale e in considerazione degli accresciuti rischi di bilancio la BNS prevede di aumentarne l'ammontare.

L'importo residuo del risultato di esercizio dopo l'attribuzione agli accantonamenti, unitamente alla riserva per future ripartizioni, costituisce l'utile di bilancio. Questo è disponibile per il pagamento del dividendo e la distribuzione dell'utile alla Confederazione e ai Cantoni. Pertanto, è possibile procedere a una tale distribuzione se vi è un utile di bilancio, mentre in presenza di una perdita, essa non può aver luogo.

La riserva per future ripartizioni può diventare negativa in caso di una perdita di esercizio o in seguito all'attribuzione agli accantonamenti, ma non a causa di una distribuzione dell'utile. In tal modo si assicura che il capitale proprio della BNS non possa, *a causa di una distribuzione*, diventare inferiore al volume degli accantonamenti per le riserve monetarie e quindi alla consistenza auspicata per il periodo in questione.

### **4. Importo della distribuzione annuale in funzione dell'ammontare dell'utile di bilancio**

La distribuzione annuale comprende un importo di base pari a 2 miliardi di franchi che viene versato a condizione che l'utile di bilancio ammonti almeno a tale importo e che la distribuzione alla Confederazione e ai Cantoni, insieme al versamento del dividendo agli azionisti (al massimo di 1,5 milioni di franchi), non renda negativa la riserva per future ripartizioni.

Se l'utile di bilancio è inferiore a 2 miliardi di franchi, alla Confederazione e ai Cantoni viene ripartito l'ammontare disponibile dopo la detrazione del dividendo. Inoltre, sono previsti

quattro valori soglia, che devono essere raggiunti affinché si possa procedere alle distribuzioni aggiuntive (fino a un importo massimo complessivo di 6 miliardi di franchi).

I valori soglia tengono conto del fatto che i risultati prevedibili sono soggetti a oscillazioni la cui ampiezza corrisponde a un multiplo di tali risultati. Con un totale di bilancio di circa 1000 miliardi di franchi, in cui l'attivo è costituito quasi esclusivamente da investimenti denominati in valuta estera, sono da attendersi risultati positivi o negativi dell'ordine di decine di miliardi. In considerazione di quanto precede, la previsione dei rendimenti è soggetta a un'incertezza molto elevata.

L'approccio costituito da un importo di base e quattro valori soglia tiene conto di ciò e consente la partecipazione dei beneficiari all'utile, nel caso in cui i buoni risultati ottenuti negli ultimi esercizi si rivelino duraturi e la dotazione della riserva per future ripartizioni rimanga quindi sufficiente. Nello stesso tempo, tale approccio garantisce un'adeguata flessibilità, prevedendo una riduzione della distribuzione annuale nel caso di un calo della riserva per future ripartizioni. In tal modo si ottiene un livellamento delle distribuzioni e al contempo si rispetta il principio secondo cui l'importo della distribuzione deve dipendere dalla situazione finanziaria della Banca nazionale.